

Come orientarsi col nuovo sistema di invio telematico per riconoscere la prestazione a carico Inps

Certificati on-line. Non all'estero

Se ci si ammala fuori dall'Italia serve il documento cartaceo

Pagina a cura
DI SARAH GALLI
E GLORIA BALDONI*

Il nuovo sistema di invio telematico dei certificati di malattia, in vigore da settembre 2011, non opera a favore dei lavoratori che si ammalano all'estero. Per riconoscere la prestazione a carico Inps, l'azienda deve quindi essere in possesso di un certificato di malattia cartaceo, formato in base a regole differenti a seconda che il dipendente sia occupato in stato comunitario o extracomunitario. In caso di documenti inesistenti o non idonei, sull'impresa possono ricadere le ripercussioni economiche legate alla restituzione di una prestazione indebitamente anticipata al lavoratore.

Malattia in stato comunitario. Il lavoratore assicurato in Italia, che si ammala durante un periodo di dimora o residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, ha diritto a ricevere la prestazione di malattia a carico Inps, in qualità di istituto competente ai sensi della legislazione italiana (art. 21, reg. n. 883/04).

Poiché le disposizioni in vigore nel nostro paese subordinano il riconoscimento dell'indennità economica alla presentazione di idonea documentazione, l'azienda deve esigere dal dipendente la consegna di un certificato che ne attesta l'incapacità lavorativa.

Per accertare il diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a rivolgersi al medico dello stato comunitario in cui si trova, oppure, qualora lo stesso non sia abilitato o tenuto al rilascio della certificazione, all'istituzione competente. Quest'ultima provvede, attraverso un medico da essa incaricato, all'accertamento dell'incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione all'Inps (art. 27, reg. n. 987/09). Come chiarito dall'Istituto, gli attestati rilasciati in altro Stato membro, sulla base degli accertamenti sanitari effettuati, hanno lo stesso valore legale di quelli emessi da medici che operano in Italia (circ. 87/10).

Non trovando applicazione il nuovo sistema di trasmissione telematica, l'azienda non può avvalersi dei nuovi servizi di consultazione on line messi a

disposizione dall'Inps e deve richiedere al lavoratore la trasmissione del certificato secondo le tradizionali modalità. Il datore di lavoro deve quindi accertarsi di aver ricevuto, entro due giorni dal rilascio al lavoratore, il documento cartaceo, privo dei dati di diagnosi. Se la scadenza del termine cade in giorno festivo, la stessa viene automaticamente prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Siccome per i paesi comunitari non può essere richiesta la traduzione dei certificati di malattia, l'onere rimane a carico del datore di lavoro italiano e dell'Inps.

Malattia in Stato extracomunitario. Il lavoratore che si ammala in stato extracomunitario deve presentare la certificazione in originale, legalizzata dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana (art. 3, legge n. 398/87). Anche in questo caso non si applica il nuovo sistema di trasmissione telematica, i certificati di malattia continuano quindi ad essere presentati con le tradizionali modalità.

In particolare, quando il lavoratore è occupato all'estero, il certificato deve essere inviato entro 5 giorni dal rilascio a:

- datore di lavoro (prognosi);
- rappresentanza diplomatico consolare italiana (diagnosi e prognosi). Al documento occorre accompagnare apposito modello di dichiarazione predisposto dall'Inps (circ. 156/88 - all. 4). È consigliabile che l'impresa ne fornisca preventivamente copia al dipendente al momento dell'invio all'estero.

La rappresentanza diplomatico consolare appone sul certificato timbro e data, lo traduce in lingua italiana e, dopo averlo verificato e legalizzato, lo invia all'Inps (circ. 182/90).

La verifica del certificato, che consiste in un esame di merito, viene effettuata dai medici di fiducia della rappresentanza. A seguito di tale verifica, gli stessi appongono una sigla sul documento e, se necessario, sottopongono a visita il lavoratore.

Con la legalizzazione, fornita anche mediante timbro, l'amba-

sciata o il consolato attestano invece la validità del documento a fini certificativi. Poiché soltanto la legalizzazione attribuisce valore giuridico al certificato in Italia e dà diritto all'indennità di malattia, il datore di lavoro non può ritenere sufficiente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato oppure della conformità della traduzione all'originale.

L'unica eccezione è ammessa per i paesi extracomunitari che hanno espressamente previsto con convenzione bilaterale l'esenzione da legalizzazione (circ. 95 bis/06 - vedi tabella), mentre, per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la stessa può essere effettuata in forma semplificata mediante apostille (specifica annotazione sull'originale del certificato apposta dall'autorità identificata all'atto di adesione alla Convenzione).

La legalizzazione è richiesta anche se il lavoratore, occupato in Italia, si ammala durante un periodo di temporaneo soggiorno all'estero. In tale ipotesi, l'adempimento può essere effettuato anche successivamente al rientro in Italia ma è necessario che il lavoratore anticipi una copia del certificato estero, al datore di lavoro e all'Inps, entro il termine ordinario di due giorni dal rilascio (circ. 136/03).

L'impresa, una volta in possesso del certificato legalizzato, calcola e anticipa al lavoratore l'indennità di malattia a carico Inps, portandola a conguaglio con i contributi dovuti nella denuncia Uniemens.

Il datore di lavoro calcola l'indennità sulla base di retribuzioni:

- convenzionali, le stesse utilizzate per il versamento dei contributi all'Inps, in caso di paesi extracomunitari non convenzionati;
- effettive, in presenza di convenzioni bilaterali in materia di malattia.

Prima di erogare la prestazione, l'azienda deve verificare se il dipendente è assicurato per la malattia anche all'estero e decurtare dell'eventuale prestazione estera l'indennità spettante in Italia: solo l'eventuale differenza tra i due trattamenti economici può essere pagata al lavoratore e conguagliata con i contributi



dovuti. L'Inps, anche a fronte delle informazioni ricevute dalla rappresentanza diplomatico consolare, verifica le operazioni di conteggio e conguaglio della malattia effettuate dal datore di lavoro (circ. 156/88 e 33/11).

Verifiche Inps. L'Inps è in possesso di tutti gli elementi per rilevare situazioni di anomalia, quali certificati inesistenti o non idonei (es. non legalizzati) oppure errati conteggi della prestazione (es. mancata riduzione in presenza di indennità estera). Ne consegue che, l'Istituto può disporre, dopo aver verificato le prestazioni conguagliate nel quadro D del modello dm10, ricostruito sulla base delle denunce Uniemens, il recupero di eventuali somme indebitamente conguagliate dall'azienda.

* **Cna Interpreta**

© Riproduzione riservata

Come funziona nei paesi Ue ed extra-Ue

Malattia all'estero: principali adempimenti	Stati comunitari e assimilati	Stati extracomunitari
Ambito di applicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 2. Stati dello Spazio economico europeo (SEE): Norvegia, Islanda, Liechtenstein 3. Svizzera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stati con convenzioni bilaterali che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione del certificato: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela 2. Convenzione europea di sicurezza sociale (esenzione dalla legalizzazione): Turchia 3. Tutti rimanenti Stati extracomunitari non convenzionati
Certificato di malattia	Certificato rilasciato dal medico oppure dall'istituzione competente nello Stato comunitario. La traduzione del certificato rimane a carico del datore di lavoro e dell'INPS	Certificato tradotto, verificato e legalizzato dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana, salvo Stati extracomunitari convenzionati (punti 1 e 2 sopra elencati)
Termini e destinatari dell'invio	Il lavoratore deve inviare il certificato di malattia entro 2 giorni dal rilascio a: datore di lavoro INPS	Il lavoratore occupato all'estero deve inviare il certificato di malattia entro 5 giorni dal rilascio a: <ul style="list-style-type: none"> • datore di lavoro • rappresentanza diplomatico consolare che, dopo averlo verificato, lo trasmette all'INPS. Il lavoratore occupato in Italia e temporaneamente soggiornante all'estero deve inviare il certificato di malattia entro 2 giorni dal rilascio a: <ul style="list-style-type: none"> • datore di lavoro; • INPS
Indennità di malattia	Calcolo sulle retribuzioni effettive	Calcolo sulle retribuzioni: <ul style="list-style-type: none"> • convenzionali, le stesse utilizzate per il versamento dei contributi all'INPS, in caso di paesi extracomunitari non convenzionati; • effettive, in presenza di convenzioni bilaterali in materia di malattia.